

D.P.R. 26 febbraio 2009, n. 052/Pres. (1).

L.R. n. 12/2007, art. 15, comma 4. "Regolamento concernente requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti a favore dei giovani ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)".

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 11 marzo 2009, n. 10.

Il Presidente

Vista la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede all'articolo 15 la concessione di contributi da parte dell'Amministrazione regionale per la realizzazione di progetti espressamente finalizzati a promuovere l'autonoma capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale;

Richiamato il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 12/2007, il quale demanda a regolamento regionale, sentito il Forum regionale dei giovani, la disciplina della composizione della Commissione giudicatrice dei progetti, gli indirizzi di priorità, i requisiti di ammissibilità dei progetti e dei beneficiari, i termini per la presentazione delle istanze di contributo, i criteri di verifica dei risultati raggiunti, nonché le modalità di finanziamento dei progetti;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), per l'anno 2008, nelle more della costituzione del Forum regionale dei giovani previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 12/2007, si è provveduto al finanziamento degli interventi di sostegno di progetti per i giovani, in deroga alla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 15, nel rispetto dei criteri e delle modalità di attuazione previsti per le medesime finalità dalle norme regolamentari di cui al proprio D.P.Reg. 8 settembre 2005, n. 0292/Pres. (Regolamento per il sostegno e lo sviluppo delle forme associative giovanili e la presenza attiva dei giovani nella società ai sensi dell'articolo 5, comma 175, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1);

Considerato che per l'anno 2009 manca la disciplina regolamentare di riferimento prevista dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2007 per la concessione dei contributi per progetti in favore dei giovani, anche in quanto la deroga prevista dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 30/2007 ha cessato di avere validità al 31 dicembre 2008;

Rilevato che per la concreta impossibilità di applicare la normativa prevista in modo impreciso dall'articolo 11 della legge regionale n. 12/2007, la composizione e il funzionamento del Forum regionale dei giovani sono stati modificati dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), prevedendo, in particolare, quali componenti, i Presidenti dei Forum provinciali, quattro rappresentanti dei Forum locali nominati dai Presidenti dei Forum locali, i rappresentanti dei movimenti giovanili delle Organizzazioni sindacali regionali, i

rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in Consiglio regionale;

Preso atto che il Forum regionale dei giovani non risulta ad oggi istituito in quanto i Forum provinciali e locali non sono stati a loro volta costituiti, per una diffusa inerzia dovuta anche alla già richiamata impossibilità concreta di applicare la normativa prevista dall'[articolo 11 della legge regionale n. 12/2007](#);

Considerato che le procedure per le nomine nell'ambito dei Forum provinciali e locali, di competenza degli Enti locali, indispensabili per ottenere le designazioni per il Forum regionale, non sono state ancora avviate per le motivazioni sopra ricordate e che, comunque, i tempi tecnici per le nomine comporteranno un impegno di alcuni mesi dal loro avvio, non ancora determinato;

Rilevato che il parere del Forum regionale dei giovani è previsto come non vincolante per l'adozione di regolamenti quale quello allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto, di conseguenza, di procedere all'approvazione del regolamento previsto dall'[articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2007](#), pur in assenza del parere del Forum regionale dei giovani, attualmente e prossimamente impossibile da ottenere, e ciò per garantire continuità all'azione amministrativa, certezze per i richiedenti i contributi e legittimità alle procedure connesse alla concessione e erogazione degli stessi, nella considerazione che in ogni caso non vengono lesi diritti soggettivi né interessi legittimi di terzi;

Dato atto che le competenze in materia di assegnazione e concessione dei contributi di cui all'[articolo 15 della legge regionale n. 12/2007](#), sono state assegnate, con decorrenza dal 1° settembre 2008, al neo costituito Servizio Pari opportunità e politiche giovanili della Presidenza della Regione, dipendente però gerarchicamente e funzionalmente dalla Direzione centrale lavoro, università e ricerca, in quanto la competenza in materia è stata delegata dal Presidente della Giunta all'Assessore regionale al lavoro, università e ricerca e che con la stessa decorrenza è stato attribuito l'incarico di sostituto del direttore di detto Servizio al Vicedirettore centrale del lavoro, università e ricerca;

Ravvisata, pertanto, per le motivazioni ampiamente illustrate in precedenza, l'urgenza di provvedere all'attuazione dell'[articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2007](#) con l'adozione del relativo regolamento, al fine di garantire ai soggetti beneficiari l'accesso ai contributi per l'anno in corso e per gli anni successivi;

Richiamata la [legge regionale 20 marzo 2000, n. 7](#) (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto d' autonomia;

Visto l'[articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17](#);

Vista la Delib.G.R. 23 febbraio 2009, n. 394;

Decreta

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento concernente requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti in favore dei giovani ai sensi dell'*articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12* (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)", nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

Regolamento concernente requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti in favore dei giovani ai sensi dell'*articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12* (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)

Articolo 1

Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere l'autonoma capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale, ai sensi dell'*articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12* (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani).

Articolo 2

Soggetti beneficiari.

1. Ai sensi dell'*articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 12/2007*, sono beneficiari dei contributi per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti previsti dai commi 2, 3, 4 e 5:

a) persone fisiche di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni;

b) associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ogni altro ente senza fine di lucro rappresentativo di libertà sociali;

c) aggregazioni giovanili intese come gruppi non formalmente costituiti in enti che abbiano la capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere e rappresentare le esigenze del mondo giovanile.

2. I soggetti beneficiari sono residenti, hanno la propria sede o svolgono abitualmente e prioritariamente la propria attività in regione.

3. Gli enti senza fine di lucro e le aggregazioni giovanili sono composti prevalentemente da persone residenti o presenti nel territorio regionale, per ragioni di studio o di lavoro, da almeno un anno, e di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti nei registri o albi al fine di accedere a contributi pubblici, ove previsto dalla legge.

5. I soggetti beneficiari presentano quali principali finalità lo svolgimento di attività promozionali o di servizio nei settori dell'educazione, della formazione, dell'orientamento, del lavoro, delle professioni, della cultura, dello sport, del settore ricreativo e del tempo libero, del volontariato, della promozione sociale, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'informazione e della comunicazione comunque svolte a favore dei giovani.

Articolo 3 Progetti ammissibili a contributo.

1. Sono ammissibili a contributo i progetti finalizzati a promuovere l'autonoma capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale.

2. I progetti presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) sono realizzati nel territorio regionale;

b) comportano un impegno organizzativo e gestionale di durata non inferiore ai tre mesi;

c) non hanno ottenuto contributi previsti da altre leggi regionali per lo stesso progetto o parte di esso.

Articolo 4 Criteri di valutazione dei progetti e di priorità.

1. I progetti sono valutati dalla Commissione di cui all'articolo 11 sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualità del progetto anche con riferimento alle metodologie impiegate e al grado di innovatività dello stesso;
- b) fattibilità del progetto dal punto di vista organizzativo e gestionale;
- c) competenze e capacità organizzative dei soggetti proponenti e attuatori;
- d) attrattività del progetto, impatto sul territorio in termini di coinvolgimento di persone, interazione e sinergia con altri progetti simili o complementari.

2. In caso di valutazione che comporta parità nella graduatoria, la Commissione applica i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

- a) collegamento in rete con altri progetti simili, con i siti istituzionali della Regione Friuli-Venezia Giulia e con i portali Informagiovani regionali e locali;
- b) valorizzazione della capacità individuale di decisione dei giovani nell'ambito della collettività;
- c) rapporto tra costi e benefici;
- d) ordine cronologico di presentazione della domanda, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4; nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

Articolo 5 Spese ammissibili.

1. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile sono comprese le seguenti tipologie di spesa, purché direttamente attinenti al progetto:

- a) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione nel limite del 10 per cento del costo complessivo del progetto;
- b) compensi a terzi per prestazioni e per servizi;
- c) rimborsi spese, comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno;
- d) spese di acquisto o noleggio di materiali e attrezzature;
- e) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale;
- f) spese per beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

2. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

Articolo 6
Tempi di realizzazione dei progetti.

1. I progetti sono realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo.
-

Articolo 7
Intensità e ammontare dei contributi.

1. I contributi non possono eccedere il 90 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto e, comunque, l'importo massimo di 20 mila euro per progetto.
 2. Il Servizio competente determina l'intensità del contributo in sede di assegnazione dello stesso sulla base delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.
 3. Le spese del progetto non coperte dal contributo restano a carico dei soggetti beneficiari.
-

Articolo 8
Divieto generale di contribuzione.

1. Ai sensi dell'*articolo [31](#) della [legge regionale 20 marzo 2000, n. 7](#)* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche, non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini della concessione dei contributi.
-

Articolo 9
Modalità di presentazione delle domande [\(2\)](#).

1. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano domanda di contributo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio pari

opportunità e politiche giovanili entro il 31 marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale del lavoro, università e ricerca.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal rappresentante dell'aggregazione giovanile o dalla persona fisica, di maggiore età, è corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa del progetto recante, in particolare, la descrizione della natura, caratteristiche ed esperienze del soggetto proponente e attuatore, del contesto sociale e territoriale sul quale si intende intervenire, dei tempi e luoghi di realizzazione del progetto, degli obiettivi e risultati attesi, delle attività previste, metodologie impiegate e modalità di esecuzione del progetto, dell'impegno organizzativo e gestionale, delle risorse umane, competenze, professionalità e risorse strumentali poste a disposizione del progetto, del numero e caratteristiche dei destinatari e di ogni altro elemento necessario ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto e della sua valutazione ai sensi degli articoli 3 e 4;

b) preventivo analitico di spesa relativo al progetto suddiviso nelle categorie di spesa di cui all'articolo 5;

c) piano finanziario di copertura delle spese;

d) per enti senza fine di lucro, copia di atto costitutivo, statuto e dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione in registri o albi ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

e) per aggregazioni giovanili, scrittura privata sottoscritta da tutti i membri del gruppo, recante l'indicazione dei dati identificativi dei componenti della stessa, della sede, delle finalità, dell'assenza dello scopo di lucro, del rappresentante titolare del potere di firma degli atti e responsabile delle attività del gruppo, come da modello allegato allo schema di domanda di cui al comma 1;

f) per enti senza fine di lucro e aggregazioni giovanili, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3;

g) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

3. La domanda, corredata della documentazione prevista, può essere trasmessa per via telematica con firma digitale o altri idonei strumenti atti a garantirne provenienza e integrità. In questo caso non è necessaria la presentazione del documento in forma cartacea.

4. La data di presentazione della domanda è determinata:

a) dal timbro datario apposto dall'Ufficio protocollo della Direzione centrale competente, nel caso di consegna a mano o di spedizione postale ordinaria;

b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata;

c) dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione, nel caso di invio per mezzo telematico.

(2) Vedi, al riguardo, il D.Dirett. 12 marzo 2009, n. 210.

Articolo 10
Procedimento valutativo a graduatoria.

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'*articolo 36 della legge regionale n. 7/2000*.
 2. La selezione dei progetti ammissibili è effettuata dalla Commissione mediante valutazione comparata, nell'ambito della graduatoria, sulla base dei criteri di valutazione e di priorità previsti dall'articolo 4.
-

Articolo 11
Commissione di valutazione dei progetti.

1. La Commissione di valutazione dei progetti, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è composta da:
 - a) Direttore centrale del lavoro, università e ricerca o un suo delegato, avente la funzione di presidente;
 - b) Direttore del Servizio pari opportunità e politiche giovanili o un suo delegato;
 - c) Direttore del Servizio università, ricerca e innovazione o un suo delegato.
 2. Un dipendente del Servizio pari opportunità e politiche giovanili svolge le funzioni di segretario.
-

Articolo 12
Modalità di assegnazione dei contributi.

1. Con decreto del Direttore del Servizio competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, è approvata la graduatoria delle domande ammesse ed è determinato il riparto dei fondi disponibili.
 2. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili, è data comunicazione scritta ai soggetti beneficiari.
 3. I contributi sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il Servizio competente procede allo scorrimento della graduatoria qualora si rendano disponibili nel corso dell'esercizio finanziario ulteriori risorse.
-

Articolo 13

Modalità di concessione e di erogazione dei contributi.

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente sulla base della documentazione allegata alla domanda di cui all'articolo 9.
2. Il decreto di concessione fissa il termine di rendicontazione. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine.
3. I contributi sono erogati, in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.
4. L'erogazione in via definitiva del saldo del contributo avviene a seguito dell'approvazione della rendicontazione della spesa di cui all'articolo 14.
5. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa considerata ammissibile, l'importo del contributo è ridotto in proporzione alla spesa rendicontata, purchè il progetto risulti sostanzialmente inalterato.
6. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore del 40 per cento alla spesa considerata ammissibile, il contributo è revocato.
7. Sono ammesse compensazioni tra le diverse voci di spesa, purchè rimangano inalterati i contenuti del progetto.

Articolo 14

Rendicontazione della spesa.

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi, la seguente documentazione:
 - a) per le persone fisiche e le aggregazioni giovanili, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, ai sensi dell'*articolo 41 della [legge regionale n. 7/2000](#)*;
 - b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa, ai sensi dell'*articolo 43 della [legge regionale n. 7/2000](#)*;
 - c) relazione illustrativa finale del progetto realizzato che evidenzi, in particolare, i risultati conseguiti.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

Articolo 15

Rinvio.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della [legge regionale n. 7/2000](#) e successive modifiche.

Articolo 16

Disposizioni transitorie.

1. Per l'anno 2009 le domande sono presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

2. Sono fatte salve le domande presentate nell'anno 2009 anteriormente all'entrata in vigore del regolamento, purchè integrate, ove necessario, dalla documentazione prevista dall'articolo 9 entro il termine di venti giorni dalla richiesta del Servizio competente.

Articolo 17

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
